



Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 e nuovo modello regionale
di gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro



Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: quadro e contesto

L'Accordo del 17 aprile 2025 supera la precedente disciplina frammentata e introduce un sistema unitario nazionale per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendone durata, contenuti, modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formatori.

Le Regioni sono chiamate a **recepire** l'Accordo per disciplinare gli aspetti organizzativi e gestionali dell'offerta formativa sul territorio, **garantendo trasparenza e tracciabilità dei percorsi formativi**, anche ai fini del monitoraggio e del controllo di competenza degli organi di vigilanza.

Il recepimento si è reso necessario anche a seguito della cessazione del regime transitorio previsto dall'Accordo, con conseguente superamento dei precedenti Accordi Stato-Regioni in materia.

Il sistema regionale è stato definito nelle more dell'Accordo attuativo dell'art. 6 del D.L. 159/2025, che disciplinerà i requisiti dei soggetti formatori.



Logica di costruzione del sistema regionale

Valorizzazione di strumenti regionali già consolidati (Repertorio, CUR, accreditamento), per garantire continuità operativa e facilità di utilizzo da parte degli Organismi accreditati.

Semplificazione amministrativa: nessuna nuova procedura complessa, ma utilizzo e adattamento di strumenti già conosciuti.

Centralità del sistema informativo regionale (CUR), con progressiva implementazione di una sezione dedicata alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Progressiva implementazione del sistema informativo.



Recepimento e scelte regionali

La DGR approva l'Accordo (All. A), le Disposizioni operative (All. B) e gli standard formativi (All. C), relativi ai percorsi di cui alla Parte II dell'Accordo, quale riferimento unitario dell'offerta regionale.

Recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, assicurando coerenza con il quadro normativo nazionale e garantendo trasparenza e tracciabilità.

Prevede la gestione dei corsi previsti dalla Parte II dell'Accordo mediante standard formativi regionali (Repertorio), resi disponibili nel CUR, senza progettazione né valutazione o autorizzazione preventiva.

Individua negli organismi accreditati i soggetti erogatori, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale per gli altri soggetti formatori individuati dall'Accordo.

Disciplina, nelle more dell'adozione dei criteri di accreditamento previsti dall'art. 6 del D.L. n. 159/2025, una fase transitoria idonea a garantire la continuità dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dalle Disposizioni operative (All. B).

Disposizioni operative: funzionamento del sistema/1

Fase transitoria di prima applicazione

Nelle more della piena operatività del sistema informativo è prevista una fase transitoria finalizzata a garantire la continuità dell'offerta formativa, durante la quale:

Gli organismi accreditati possono erogare i percorsi formativi, previa estensione dell'accreditamento alle attività in materia di SSL e dichiarazione del possesso dei requisiti previsti secondo le modalità definite dall'Ufficio competente.

Fino alla piena operatività del sistema informativo non è richiesto l'inserimento dei corsi nel CUR. I percorsi possono essere realizzati purché conformi all'Accordo (Allegato A – Parte II) e coerenti con gli standard formativi regionali.

L'attivazione e la gestione dei corsi avvengono, in ogni caso, secondo le modalità previste per il tracciamento, mediante trasmissione via PEC delle comunicazioni di avvio e conclusione corso (su modulistica regionale, una per ciascuna edizione corsuale) all'Ufficio regionale competente. In attesa della definizione del template regionale, le attestazioni sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'Accordo.



Disposizioni operative: funzionamento del sistema/2

Regime a sistema (piattaforma CUR)

Inserimento del corso nel CUR tramite selezione dello standard formativo e compilazione della maschera online, con contestuale dichiarazione di impegno ad erogare il corso in conformità alla normativa vigente, allo standard selezionato e agli obblighi organizzativi e gestionali previsti dall'Accordo (inclusa la tenuta e conservazione della documentazione)

Attivazione delle edizioni corsuali, con compilazione delle comunicazioni di avvio e conclusione corso ► **Tracciamento completo delle attività formative (corsi, partecipanti, esiti), funzionale al monitoraggio regionale e ai controlli degli organismi di vigilanza**

Per i corsi di aggiornamento, sia nella fase transitoria sia a regime, si applica la disciplina dell'Allegato A, Parte III, dell'Accordo. Non trattandosi di percorsi formativi strutturati secondo il modello della Parte II, essi non sono ricondotti agli standard formativi regionali, fermo restando l'utilizzo di una procedura informatizzata e della modulistica ai fini del tracciamento, nella fase a regime.